

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale

La rete
dei Garanti



Riferimenti normativi

Art. 35, Legge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif. *I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:*

- 1) *Al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;*
- 2) *Alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;*
- 3) *Al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;*
- 4) *Al presidente della giunta regionale;*
- 5) *Al Magistrato di Sorveglianza;*
- 6) *Al Capo dello Stato.*

Commento

Il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10) ha introdotto il c.d. "reclamo giurisdizionale" con l'articolo 35 bis della legge 354/1975. Ha inoltre rafforzato il primo livello di tutela, quella non giurisdizionale, costituito dal diritto di reclamo: i reclusi possono avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a una pluralità di Autorità, sia interne che esterne all'Amministrazione penitenziaria. Pertanto la funzione che il Garante è chiamato a svolgere è quella di affiancare la tutela giudiziaria facente capo alla Magistratura di sorveglianza con un compito di tutela extragiudiziale che prende avvio da proprie iniziative o da sollecitazioni individuali.

Art. 7, Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21.02.2014 n.10):

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto a indennità o emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del

Si istituisce la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, tassello fondamentale nell'ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni di privazione della libertà.

Nel corso della XV legislatura l'istituzione di tale organo di garanzia era stata prevista da un testo unificato approvato il 4 aprile 2007 dalla Camera dei Deputati. Tale provvedimento prevedeva di istituirlo nell'ambito della "Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani". L'iter al Senato non aveva però preso avvio in quanto l'interruzione anticipata della legislatura aveva fatto decadere il disegno di legge

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Norme che definiscono il Garante Nazionale

Riferimenti normativi

Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a. vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b. visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c. prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d. richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

e. verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli artt. 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale

f. formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g. trasmette annualmente una relazione, sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della Giustizia.

Commento

stesso.

Più volte le organizzazioni non governative avevano sollecitato l'introduzione di tale figura.

L'organismo ha compiti di vigilare, visitare, consultare, documentazione, parlare in privato con le persone private della libertà personale, al fine di rafforzare la tutela dei loro diritti e complessivamente di dare indicazioni per il corretto funzionamento delle istituzioni. Ha altresì il compito di coordinare i garanti territoriali.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



Riferimenti normativi

art. 3 Legge 9 novembre 2012 n. 195 di ratifica del Protocollo Opzionale alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT)

Note Verbale 1105, 25 April 2014 - Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Geneva

[...] the new Guarantor for the rights of persons detained or deprived of personal liberty, established by law n. 10/21 February 2014, will coordinate the net of local Guarantors, formed by institutions already in place or to be set up at regional Authorities, while the national Guarantor will submit recommendations to central Government. The whole system will constitute the National Preventive Mechanism pursuant to the Optional Protocol of CAT [...].

**Decreto Ministro della giustizia 11 marzo 2015 n. 36
Regolamento sulla struttura e composizione del Garante**

*[...]
Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo;
[...]*

Art. 2 Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'art 7 del decreto legge n. 146/2013

*a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU;*

c) redige la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresì, l'illustrazione degli obiettivi

Commento

(Vedi sopra) La ratifica rende operativi gli obblighi derivanti dal Protocollo. In particolare l'articolo 4: «ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti».

Comunicazione diplomatica con cui la Permanent Mission of Italy to the International Organizations a Ginevra informa sull'avvenuta designazione del nuovo Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale coordinatore della rete dei Garanti locali e NPM italiano.

Il decreto fa riferimento nella premessa anche alla ratifica dell'OPCAT e definisce la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante Nazionale nel quadro dei poteri e degli obblighi che tale Protocollo attribuisce al Meccanismo nazionale di prevenzione.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Norme che definiscono il Garante Nazionale

Riferimenti normativi

e l'analisi dei risultati raggiunti, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.

Art. 3 Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Art. 4 Composizione dell'Ufficio

All'Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unità, ripartite tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.

2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole.

Art. 5 Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo.

Art. 6 Rimborso delle spese

1. Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all'interno.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Commento

Il Garante stabilisce la pianta organica dell'Ufficio, è responsabile per la selezione del personale nonché per le attribuzioni assegnate a ciascuna unità selezionata.

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016) con l'art. 1, comma 317, lettera b, per il funzionamento del Garante nazionale ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, la spesa di 200.000 euro (oltre ovviamente le retribuzioni del personale che restano a carico delle Amministrazioni di provenienza). Tale cifra include i compensi dei membri del Collegio.

Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
La rete dei Garanti



Consulenza del professor *Alessandro Monti*

Delibera del 31 maggio 2016. Testo aggiornato alla delibera del 20 settembre 2016

Art. 1 Definizioni

1. Nel testo che segue:

- a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e composto dal Presidente e da due membri;
- b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante;
- c) per “componenti”, si intende i componenti dell’Ufficio del Garante;
- d) per “Protocollo ONU”, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla Legge 9 novembre 2012, n. 195;
- e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento recante la struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adottato dal Decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015, n. 36;
- g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- h) per “FRONTEX”, si intende l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione (Varsavia);
- i) per “FRA”, si intende l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti Fondamentali (Vienna);
- j) per “CEDU”, si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- k) per “Sottocomitato sulla prevenzione di cui all’art. 2 del Protocollo ONU” si intende: il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 195 - in seno al “Comitato contro la tortura” istituito dall’art. 17 della Convenzione ONU del 10 dicembre 1984;
- l) per “CIE”, si intende Centri di Identificazione ed Espulsione dei migranti irregolari;
- m) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
- n) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante.

Art. 2 Funzioni del Garante

1. Il Garante costituito in collegio, composto dal Presidente e due membri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal regolamento e in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU:

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
- b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell’ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell’Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante;
- c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi, anche mobili, di cui all’art. 4 del Protocollo ONU;
- d) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato di cui all’articolo 2 del Protocollo ONU e i meccanismi

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

nazionali di protezione istituiti da altri Stati che hanno ratificato il Protocollo ONU;

- e) Redige la Relazione Annuale sull'attività svolta, contenente l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati. La relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'interno e al Ministro della Salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e su quello del Garante.

Art.3 Compiti del Garante

1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avvalendosi delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia, nonché da altre Amministrazioni dello Stato e da organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva e nel rispetto dei principi del Protocollo Onu.
2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza il Garante:
 - a) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante. I garanti regionali potranno essere invitati a collaborare anche attraverso il coordinamento dell'attività dei garanti locali ove costituiti;
 - b) vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - c) visita con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e le altre strutture, anche mobili, destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - d) visita altresì, previo avviso e senza danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo, senza restrizioni, a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;
 - e) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale, e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà personale;
 - f) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture, indicate nella lettera c) e d), le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa l'autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione per le visite di cui alla lettera c); nonché informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta per le visite di cui alla lettera d);
 - g) ove accerti il mancato rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, che comporti la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami, proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate. L'amministrazione, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine, i rilievi, le raccomandazioni e le risposte dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, e all'occorrenza, possono essere trasmessi al Sottocomitato sulla Prevenzione di cui all'art. 2 del Protocollo ONU;
 - h) verifica il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma degli articoli 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, approvato con

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



il DPR 31 agosto 1999, n.394 e successive modificazioni e integrazioni, accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, ai CIE, alle strutture comunque denominate predisposte per la foto segnalazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare;

i) verifica altresì il rispetto degli adempimenti connessi alla tutela dei diritti umani fondamentali e della dignità della persona accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, in qualsiasi luogo, inclusi gli aeromobili e altri mezzi di trasporto, si trovino le persone private della libertà per ordine di un'autorità amministrativa o giudiziaria;

j) monitora le modalità con le quali avvengono i rimpatri forzati e l'allontanamento per via aerea o navale di cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6, secondo le relative procedure previste in sede FRONTEX e FRA. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti. L'amministrazione interessata comunica le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine i rilievi, le raccomandazioni e le osservazioni dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante e, all'occorrenza, trasmessi per conoscenza alle competenti strutture del Sottocomitato sulla prevenzione di cui all'art. 2 del Protocollo ONU, del FRONTEX e della FRA.

3. Ove nel corso di una visita ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della CEDU ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

Art.4 Principi guida

1. Il Garante, l'Ufficio, i componenti dell'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:
 - a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo ONU, in particolare dell'articolo 18, e delle norme del codice etico;
 - b) protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
 - c) segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
 - d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'art.3 del Codice, fino alla loro pubblicazione sul sito internet del Garante;
 - e) obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera altresì affinché tale individuo o organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.

Art.5 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e dei criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendogli obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale; redige l'ordine del giorno da trasmettere ai membri almeno due giorni prima della riunione, incluso il verbale della seduta precedente. Le deliberazioni sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro. Le modalità di svolgimento

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

to delle riunioni collegiali sono definite volta per volta.

3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai membri del collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti l'Ufficio. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione Annuale sull'attività del Garante di cui all'art.2 del Codice.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai membri per la ratifica collegiale.
5. Il Presidente predispone il codice etico adottato dal Garante in sede collegiale.
6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può costituire commissioni di studio e avvalersi di consulenti di elevata professionalità e competenza, a titolo gratuito, nominati con propria determinazione.
7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni senza oneri dei componenti l'Ufficio, la spesa per missioni, l'acquisto di beni e fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Codice.
8. il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui alla lettera j) dell'articolo 3 del Codice.
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai membri del collegio, anche disgiuntamente.

Art.6 Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in Via San Francesco di Sales, n.34, CAP 00165.
2. Il Ministero destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Art.7 Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio

1. All'Ufficio è assegnato personale del Ministero in numero di venticinque unità, ripartite secondo la dotazione organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della Giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.

Art.8 Organizzazione e articolazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché alla flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.
2. a) Sono istituite le seguenti unità organizzative individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative:
Unità Organizzativa 1. Segreteria Generale: segreteria dell'Ufficio, protocollo e distribuzione dei fascicoli alle Unità. Archiviazione. Scadenario dei Rapporti e della ricezione delle risposte. Gestione amministrativa del personale. Logistica dell'Ufficio. Arca contabile: missioni e controllo del capitolo 1753 Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Bilancio del Ministero della giustizia.
Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi: funzioni informatiche relative all'acquisizione e all'organizzazione dei dati delle varie Amministrazioni. Analisi dei dati e rapporti tematici periodici o specifici. Gestione informa-

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
La rete
dei Garanti



tizzata dei flussi interni e relativi archivi. Sito internet.

Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale: monitoraggio delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Misure di sicurezza (in particolare Residenze per misure di sicurezza). Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di Sorveglianza.

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia: monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione di atti, richieste di documentazione.

Unità Organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti: monitoraggio delle strutture private della libertà dei migranti (Centri di identificazione ed espulsione, Hotspot, Centri per minori non accompagnati, Centri per richiedenti asilo). Monitoraggio dei rimpatri forzati. Coordinamento delle unità aggiuntive relative alla eventuale gestione del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI).

Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi: relazioni con Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con altri Organismi che operano nell'ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà. Aggiornamento legislativo e processi normativi (nazionali ed europei) in corso. Supporto al Collegio in ricerche e studi. Servizio di interpretariato.

b) Alle dirette dipendenze del Collegio è istituita l'Unità Organizzativa Supporto al Collegio con i seguenti compiti: gestione delle Agende del Collegio. Coordinamento delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio. Rapporti istituzionali. Definizione della fase istruttorie dei reclami ex art. 35 o.p. e segreteria della relativa Commissione deliberante. Inviti a convegni, conferenze o altre partecipazioni istituzionali. Coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale.

c) L'analisi delle strutture di ricovero per disabili, per soggetti vulnerabili e, in generale, per persone ricoverate e private della capacità legale o con capacità legale attenuata, nonché dei trattamenti sanitari obbligatori è temporaneamente affidata al Collegio.

d) Le unità di cui alla lettera a. del presente comma sono coordinate da un funzionario dell'Ufficio con compiti di direzione, in attuazione delle direttive impartite dal Collegio.

3. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie unità organizzative il personale disponibile definendone le mansioni e le competenze e, all'occorrenza, nominando uno o più coordinatori.
4. Modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente.

Art.9 Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese

1. Le risorse finanziarie rese disponibili per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura di servizi.
2. I finanziamenti relativi ai monitoraggi di cui alla Direttiva 2008/115/CE affluiscono in un apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia e sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di tali monitoraggi.
3. Un apposito registro, in formato cartaceo e digitale, vidimato dal Presidente e dal componente dell'Ufficio che ha funzioni di collegamento con l'Ufficio Cassa del Ministero della giustizia e ne cura la redazione e la conservazione, riporta tutte le autorizzazioni di spesa, gli impegni e i relativi ordini di pagamenti e le eventuali annotazioni.
4. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo 1753, Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, del Bilancio del Ministero della giustizia, nonché all'apposito capitolo per i monitoraggi di cui al precedente comma 2, verrà riportato in una specifica sezione della Relazione Annuale.

Roma, 31 maggio 2016

Mauro Palma, Presidente del Garante Nazionale
Daniela de Robert, Membro del Garante Nazionale
Emilia Rossi, Membro del Garante Nazionale

PAGINA BIANCA

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private
della libertà personale
Relazione al
Parlamento 2017



9.

Visite e Raccomandazioni



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Mappa delle visite

3 LOMBARDIA

- CASA DI RECLUSIONE, BOLLATE (MILANO)
- CASA DI RECLUSIONE, SEZIONE DISABILI, PARMA
- CASA CIRCONDARIALE, VOGHERA

6 PIEMONTE

- CIE, TORINO
- CASA CIRCONDARIALE, CUNEO
- CASA CIRCONDARIALE, VERBANIA
- CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO", TORINO
- CASA CIRCONDARIALE, IVREA
- CAMERE DI SICUREZZA DEL COMMISSARIATO "SAN PAOLO", TORINO

8 LIGURIA

- CENTRO ACCOGLIENZA "CAMPO ROJA", VENTIMIGLIA
- CASA CIRCONDARIALE, GENOVA-MARASSI
- CASA CIRCONDARIALE, GENOVA-PONTEDECIMO
- CASA DI RECLUSIONE "NUOVO COMPLESSO", SAN REMO
- STAZIONE DEI CARABINIERI "MADDALENA", GENOVA
- CAMERE DI SICUREZZA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI "FORTE SAN GIULIANO", GENOVA
- CAMERE DI SICUREZZA DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA, VENTIMIGLIA
- CAMERE SICUREZZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA

1 TOSCANA

- CASA CIRCONDARIALE, AREZZO

10 LAZIO

- CASA FAMIGLIA PROTETTA PER DETENUTE MADRI "LEDA COLOMBINI", ROMA
- CASA DI RECLUSIONE, PALIANO (FROSINONE)
- CASA DI RECLUSIONE "MAMMAGIALLA", VITERBO × 2
- CASA CIRCONDARIALE, CIVITAVECCHIA
- CASA CIRCONDARIALE, LATINA
- COMUNITÀ TERAPEUTICO RIABILITATIVA "SORELLA LUNA", SANTA MARIA DI GALERIA (ROMA)
- WAITING ROOMS, ZONA TRANSITO, AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO
- CASA CIRCONDARIALE "RAFFAELE CINOTTI", ROMA-REBIBBIA
- CASA CIRCONDARIALE "REGINA COELI", ROMA



7 VOLI DI RIMPATRIO

- RIMPATRIO VOLO CHARTER TUNISIA, × 2
- RIMPATRIO SU VOLO COMMERCIALE ROMA FIUMICINO - LIMA
- RIMPATRIO FRONTEX NIGERIA, × 4

1 SARDEGNA

- CASA DI RECLUSIONE, ORISTANO-MASSAMA

14 SICILIA

- HOTSPOT, TRAPANI × 2
- CIE, CALTANISSETTA
- HOTSPOT, LAMPEDUSA (AGRIGENTO) × 2
- HOTSPOT, POZZALLO (RAGUSA)
- HUB VILLA SIKANIA, SICILIANA (AGRIGENTO)
- SBARCO, LAMPEDUSA (AGRIGENTO)
- CAMERE DI SICUREZZA DELLA QUESTURA, TRAPANI
- CAMERE DI SICUREZZA DELLA QUESTURA, RAGUSA
- CAMERE DI SICUREZZA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI, POZZALLO (RAGUSA)
- CAMERE DI SICUREZZA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI, TRAPANI
- CASA CIRCONDARIALE, CALTANISSETTA
- CASA CIRCONDARIALE, RAGUSA



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale

Relazione
al Parlamento
2017



Sintesi delle visite

(marzo 2016 – febbraio 2017)

1. Strutture privative della libertà nell'ambito penale e nell'ambito della sicurezza

CASA DI RECLUSIONE DI ORISTANO-MASSAMA

2 aprile 2016

Contesto

La visita è stata decisa sulla base della segnalazione di alcune criticità. La delegazione ha concentrato la propria attenzione sulle sezioni di Alta sicurezza.

Positività

- struttura relativamente recente con attrezzature ancora funzionanti;
- attività e progetti di natura artistica (mosaici, archeologia) avviati in Istituto e di cui è possibile l'ampliamento.

Criticità

- situazione di (lieve) sovraffollamento acuita dalla continuità dei flussi di arrivo e dalle lunghe pene;
- design della struttura che non consente una esecuzione penale secondo le linee indicate negli "Stati generali dell'esecuzione penale";
- mancato utilizzo (sin dall'apertura dell'Istituto) della palestra, pur attrezzata;
- complessiva chiusura del modello di detenzione attuato;
- carenza di un rapporto strutturato con il territorio e il volontariato;
- interruzione del percorso trattamentale avviato negli Istituti

- di provenienza;
- organizzazione dei colloqui con i familiari che non tiene in considerazione la loro provenienza da regioni lontane;
- scarsa presenza del direttore, dovuta anche all'incarico di direzione di altro Istituto e di vice-provveditore regionale, e conseguente difficoltà di interlocuzione.

- Sono state formulate 14 raccomandazioni.
- Il Rapporto sulla visita è pubblicato sul sito del Garante Nazionale con la risposta dell'Amministrazione.

CASA CIRCONDARIALE "SANTA MARIA MAGGIORE", VENEZIA

5 aprile 2016

Contesto

La visita è avvenuta in seguito all'emergere di problemi nei rapporti con il territorio, storicamente ben consolidati.

Criticità

- affievolimento dei rapporti tra la Direzione dell'Istituto e il territorio, il mondo dell'associazionismo, le scuole, gli Enti locali;
- persistenza di tramogge alle finestre che riducono l'accesso all'aria e alla luce, criticità già più volte segnalata;
- mancanza di ambienti per le attività comuni: le stanze di socialità non sono attrezzate, le attività sportive sono del tutto assenti.

- Sono state formulate sei raccomandazioni.
- Il Rapporto sulla visita è

pubblicato sul sito del Garante Nazionale con le risposte dell'Amministrazione.

VISITA REGIONALE IN CALABRIA

10 – 15 aprile 2016

Contesto

Per la prima visita regionale è stata scelta una delle regioni prive della legge istitutiva del Garante regionale. Inoltre, in Calabria, al momento della missione, era presente solo un Garante comunale, quello di Reggio Calabria (successivamente nominato Garante dell'Area metropolitana). Nel corso della missione sono stati visitati diversi Istituti penitenziari, per adulti e per minori, e alcune camere di sicurezza delle Forze di Polizia.

CASA CIRCONDARIALE "UGO CARIDDI", SIANO (CATANZARO)

11 aprile 2016

Positività:

- attività avviate in tutte le sezioni, pur di diversa classificazione, che indicano l'impegno della Direzione e del personale, nonostante la limitatezza degli spazi, a progettare e realizzare una esecuzione penale costituzionalmente orientata;
- creazione di alcuni posti di lavoro, anche per detenuti dell'alta sicurezza, collegati con attività economiche esterne.

Criticità

- presenza di una cosiddetta "cella liscia" – una stanza con un letto fissato a terra, con materasso

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Visite e
raccomandazioni



sporco, priva di luce elettrica e peraltro trovata in cattive condizioni igieniche;

- non funzionamento del Servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva (SAI) per la mancanza di un protocollo con la Azienda Sanitaria Provinciale – situazione che provoca ritardi e disagi nell'assistenza delle persone malate e un rischio di degrado delle attrezzature;
- previsione di una futura area per il passeggio per i detenuti del SAI sul tetto del corpo edilizio e totalmente avvolta da una grata.

• Sono state formulate 17 raccomandazioni.

CASA CIRCONDARIALE "GIUSEPPE PANZERA", REGGIO CALABRIA

13 aprile 2016

Positività

- recente ristrutturazione della sezione femminile.

Criticità

- mancanza di stanze per la socialità nella sezione femminile di alta sicurezza;

- carenze nell'utilizzo di strumenti diagnostici, pur presenti, per difetto di coordinamento.

• Sono state formulate 16 raccomandazioni.

CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO CALABRIA - ARGHILLA

14 aprile 2016

Positività

- installazione di piastre elettriche

scaldavivande per cucinare;

- particolare coinvolgimento del personale nel valutare con il Garante le complessive criticità dell'Istituto.

Criticità

- mancanza di un ambiente comune utilizzabile per attività di larga presenza;
- presenza di barriere architettoniche pur in un Istituto di recente realizzazione;
- carenza di attività volte al reinserimento sociale: la qualità detentiva al di là della dedizione del personale, appare distante dall'attuazione di un modello responsabilizzante in grado di garantire un graduale positivo ritorno alla vita esterna;
- mancato utilizzo di ampi spazi esterni che potrebbero essere attrezzati per attività del personale nonché trattamentale;
- totale inadeguatezza degli alloggi del personale di Polizia penitenziaria, collocati in un reparto detentivo non utilizzato e aventi le stesse caratteristiche delle camere detentive (compresa la video-sorveglianza nel corridoio).

• Sono state formulate 18 raccomandazioni.

ISTITUTO PENALE PER MINORENNI (IPM), CATANZARO

12 aprile 2016

Positività

- buone condizioni di mantenimento, dopo la recente ristrutturazione che ha comportato anche l'apertura di un teatro;
- attiva partecipazione del personale alla discussione su progetti da

implementare modulati sull'età dei presenti.

Criticità

- chiusura delle stanze di pernottamento al termine delle attività o delle ore di socialità, senza attenzione alle peculiari esigenze dell'età dei ragazzi ospitati e alla necessità di favorire al massimo le forme di comunicazione e responsabilizzazione;
- non utilizzo del campo di calcio, a seguito di un evento critico.

• Sono state formulate due raccomandazioni.

CAMERE DI SICUREZZA DEI COMMISSARIATI, REGGIO CALABRIA E CATANZARO LIDO

12 aprile 2016

Positività

- rispetto degli standard previsti delle camere di sicurezza a Catanzaro Lido.

Criticità

- mancanza di camere di sicurezza funzionanti nell'intera provincia di Reggio Calabria, con il rischio di riattivazione delle cosiddette 'porte girevoli' del carcere, con l'ingresso di persone fermate anche per una sola notte.

• Sono state formulate due raccomandazioni.

• Il Rapporto sulla visita regionale in Calabria è pubblicato sul sito del Garante Nazionale con le risposte dell'Amministrazione.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2017



Sintesi delle visite (marzo 2016 – febbraio 2017)

CASA FAMIGLIA PROTETTA PER DETENUTE MADRI "LEDA COLOMBINI", ROMA

2 maggio 2016

Contesto

La visita era finalizzata a verificare lo stato dei lavori in vista dell'apertura della prima Casa protetta per detenute madri di Roma, realizzata dal Comune di Roma insieme al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria.

Positività

- adeguatezza della struttura per l'ospitalità di sei donne con bambini, con presenza di locali comuni e un ampio giardino;
- importante passo avanti nella tutela dei minori e delle detenute madri.

Criticità

- ritardo nell'apertura della struttura rispetto ai tempi previsti.
- Sui risultati della visita è stata avviata un'interlocuzione scritta con il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, pubblicata sul sito.

CASA CIRCONDARIALE, TRENTO – SPINI DI GARDOLO

6 maggio 2016

Breve visita per verificare alcune segnalazioni ricevute dal Garante Nazionale, in occasione dell'audizione del Garante stesso di fronte alla Prima Commissione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Il Garante Nazionale ha trasmesso le informazioni ricevute alla Procura della Repubblica. La Procura ha qualificato il Garante

Nazionale come parte offesa nel procedimento.

CASA CIRCONDARIALE, GORIZIA

7 maggio 2016

Contesto

La visita è avvenuta in seguito a notizie riportate dagli organi d'informazione sulla presenza di una sezione per detenuti omosessuali provenienti dagli Istituti di tutta la Regione.

Criticità

- istituzione di una sezione per il Triveneto destinata ai detenuti omosessuali, in contrasto con un'idea di esecuzione penale che offra possibilità differenti a individui differenti, senza contraddire il principio di uguaglianza che connota il concetto stesso di pena privativa della libertà;
- condizioni fatiscenti della struttura, con un senso complessivo di vetustà, scarsa igiene;
- sistemazioni assolutamente inadeguate di persone con problemi fisici e motori;
- episodicità delle attività sviluppate nell'Istituto anche per l'inadeguatezza degli spazi.

• Sono state formulate nove raccomandazioni.

- Il Rapporto sulla visita è pubblicato sul sito del Garante Nazionale con le risposte dell'Amministrazione.

CASA CIRCONDARIALE, LECCE

17 maggio 2016

Contesto

La visita mirava a verificare l'ade-

guatezza della nuova Articolazione per la tutela della salute mentale dell'Istituto, prima della sua formale attivazione. La Struttura, realizzata con la ASL di Lecce, non era, al momento della visita, ancora operativa.

Positività:

- condizioni strutturali e ambientali dell'Istituto e qualità della vita detentiva;
- coinvolgimento della comunità locale rispetto alla vita del carcere.

Criticità

- mancanza di un Protocollo di intesa tra l'Amministrazione penitenziaria e quella sanitaria al fine di assegnare le unità di personale specialistico necessario e identificare con precisione le procedure operative relativi al coordinamento dei rispettivi interventi di cura e sicurezza.

• Sono state formulate otto raccomandazioni.

- Il Rapporto sulla visita è pubblicato sul sito del Garante Nazionale con la risposta dell'Amministrazione.

CASA DI RECLUSIONE, BOLLATE (MILANO)

23 maggio 2016

Contesto

La visita era finalizzata a fare un colloquio riservato con una specifica persona detenuta e ad analizzare la documentazione medica relativa alla denuncia di maltrattamento formulata da un membro del Parlamento e riferita alla detenzione di tale persona in un altro Istituto. Degli esiti è stata richiesta